Assicurativo.it

# Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 27.05.2009, n. 12326

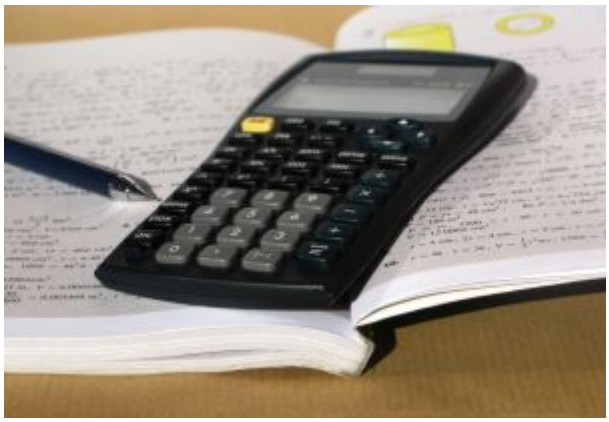

*di Spataro*

*Infortunio sul lavoro e danno agli eredi, figli maggiorenni e vedova.*

*del 2009-06-22 su Assicurativo.it, oggi e' il 19.05.2024*

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 8.42003 dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il coniuge ed i figli superstiti del prof (â€¦) esponevano che quest'ultimo veniva coinvolto, in data 1.8.2001,. verso le ore 17.00 in un incidente stradale in seguito ai quale era deceduto, nel mentre era trasportato su di una moto che si scontrava con altra autovettura. L'UniversitÃ  di Napoli aveva denunciato l'infortunio all'INAIL: ma la domanda di infortunio in itinere era stata respinta dall'INAIL che sosteneva non essersi verificato l'infortunio nell'ambiente di lavoro; infortunio che secondo l' Istituto riguardava un rischio generico non protetto dal dpr_1124_1965.
Gli originari ricorrenti ritenevano sussistere gli estremi dell'infortunio in itinere in quanto il Prof. (â€¦) era obbligato a recarsi a casa per consumare il pasto essendo affetto da varie patologie e non avendo l'universitÃ  una mensa: pertanto richiedevano il riconoscimento dell' infortunio in itinere con diritto alla rendita vitalizia e la condanna dell'INAIL al risarcimento del danno biologico.
Si costituiva in giudizio l'INAIL che chiedeva il rigetto della domanda.
Espletata la prova per testi prodotta documentazione e depositate note la causa veniva decisa dal Tribunale di Napoli che qualificava l'infortunio patito dal prof. (â€¦) quale infortunio 'in itinere' e condannava l'INAIL al pagamento delle indennitÃ  di cui all'art 85 DPR n. 1124/65 e del danno biologico nella misura di â‚¬ 72.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo.

2. Avverso detta sentenza l'INAIL proponeva appello eccependo in rito la nullitÃ  del ricorso e, nel merito reiterando le argomentazioni svolte in primo grado quanto alla non configurabilitÃ  dell'infortunio 'in itinere e alla non indennizzabilitÃ  del danno biologico per gli infortuni mortali chiedeva pertanto, il rigetto della domanda con l'annullamento della condanna al pagamento della rendita e del danno biologico.

Si costituivano nel giudizio d'appello i resistenti i quali, riportandosi alle argomentazioni svolte in primo grado, all'esito della prova testimoniale ed alla documentazione prodotta, chiedevano il rigetto dall' atto di appello

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5603/2006 rigettava il gravame dell'Inail cosÃ¬ confermando il diritto del coniuge e dei figli superstiti alla rendita vitalizia, nonchÃ© all'indennizzo per danno biologico da morte.

3. Avverso questa pronuncia l'INAIL propone ricorso per cassazione con tre motivi.
Resistono con controricorso le parti intimate che hanno depositato anche memoria,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. 11 ricorso Ã¨ articolato in tre motivi.

Con il primo motivo l'Istituto denuncia la violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 11124 del 30 giugno 1965, come modificato dall'art. 12 deI decreto_legislativo_38_2000; nonchÃ© l'erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art 360 c. 3 del c.p.c. Assume I â€˜ INAIL che, avendo accertato sia il Tribunale che la Corte di Appello che l'incidente si era verificato alle ore 17,00, la scelta del mezzo di trasporto privato era una semplice comoditÃ  e non necessitÃ . Ne derivava, pertanto che si era alla presenza di un puro rischio c.d. elettivo.
Con il secondo motivo lâ€˜Istituto denuncia la violazione dell'art 85 del d.P.R. n. 1124/1965. Assume l'INAIL che la rendita vitalizia di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 spetta oltre che al coniuge superstite esclusivamente ai figli minori studenti entro il 21Â° anno d'etÃ  ed universitari sino al 26 anno di etÃ  ovvero inabili.
Presupposti questi che nella specie non ricorrevano.

Con il terzo motivo l'Istituto denuncia la violazione dell'art. 13 comma 9 del d. lgs. n. 38 del 23.2.2000 nonchÃ© l'erronea motivazione circa un punto decisivo delta controversia, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 del codice di procedura civile. L'INAIL si duole della condanna dell'Istituto al pagamento della somma di â‚¬ 172.000,00 a titolo di danno biologico. A sostegno della propria tesi l'istituto richiama il comma 9 dell'art 13 del DPR n. 1124/1965 ed assume la non indennizzabilitÃ  a tale titolo degli eredi del danno biologico che sarebbe spettato al defunto. Inoltre deduce l'istituto ricorrente che nel secondo comma lettera a della tabella, per l'indennizzo da danno biologico si fa riferimento all'etÃ  dell' assicurato al momento della guarigione'. Sostiene, inoltre l'Istituto che, ai sensi dell' n. 13 in questione, non Ã¨ prevista l'indennizzabilitÃ  del danno biologico temporaneo e, trattandosi di un tempo relativamente breve intercorso tra l'infortunio e la morte, l'indennizzo sarebbe del tutto irrisorio.

2. 11 primo motivo del ricorso Ã¨ infondato

I giudici di merito, con motivazione sufficiente e non contraddittoria hanno ritenuto sussistente nella specie i presupposti dell â€˜infortunio in itinere suscettibile di indennizzo.
Va in generale ribadito (cfr. Cass. sez. lav. 27 gennaio 2006. n. 1712) che perchÃ© un infortunio occorso a un lavoratore possa ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attivitÃ  lavorativa, in particolare ha precisato Cass., sez. lav., 4 aprile 2005. n. 6929 ai fini dell'indennizzabilitÃ  dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo ai criteri che individuino la legittimitÃ  o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli Â«standarsÂ» comportamentali esistenti nella societÃ  civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un piÃ¹ intenso legame con la comunitÃ  familiare ed un rapporto con l'attivitÃ  lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni.

In particolare, ha precisato Cass. Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376 l'indennizzabilitÃ  dell'infortunio subito dal lavoratore neI percorrere, con mezzo privato la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione: b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attivitÃ  lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessitÃ  dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilitÃ  degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilitÃ  dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile. tenuto conto delle peculiaritÃ  dell'attivitÃ  svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa- Presupposti questi la cui sussistenza Ã¨ stata verificata dai giudici di merito.
Nella specie l'infortunio Ã¨ avvenuto il 1â€² agosto 2001 alle ore 17.00 allorchÃ© il prof. (â€¦) passeggero su un motoveicolo guidato da altri, Ã¨ stato coinvolto in un incidente stradale per essere stata la moto investita da una autovettura nell'incidente il prof. (â€¦) perdeva la vita.
I giudici di merito, con valutazione in fatto non censurabile nel giudizio di legittimitÃ  hanno accertato che il prof. Docente universitario della facoltÃ  di ingegneria di ingegneria del locale ateneo aveva necessitÃ  di rientrare presso la propria abitazione per il pranzo, seguendo egli un particolare regime dietetico che solo al proprio domicilio poteva essere scrupolosamente seguito.
Inoltre i giudici di merito hanno ritenuto che l'orario in cui si era verificato l'incidente (h. 17.00) fosse compatibile con quello di normale consumazione dei pasti.
stante le particolari abitudini del prof. (â€¦)I che era solito allontanarsi dalla FacoltÃ  per far ritorno a casa verso le 14,00 -14, 30.
In ordine poi al carattere necessitato della scelta del mezzo i giudici di merito hanno motivato in proposito considerando che nel periodo estivo il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari talchÃ© il mezzo privato diventava 'una vera e propria necessitÃ . Nella specie il prof. (â€¦) aveva approfittato di un passaggio occasionale su un motociclo di uno studente.
Si tratta nel complesso di una tipica valutazione di merito che si sottrae al sindacato di questa Corte. Infatti il giudice di legittimitÃ  non Ã¨ chiamato a riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensÃ¬ puÃ² e deve soltanto controllare sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento. Il controllo di logicitÃ  del giudizio di fatto non equivale alla revisione del 'ragionamento decisorio' ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dal l'ordinamento al giudice di legittimitÃ .
In breve, non ravvisandosi nell'iter argomentativo della Corte di appello incongruenze o deficienze motivazionali il primo motivo deve essere disatteso.

3. Il secondo motivo di ricorso va accolto.

La Corte d'appello ha ritenuto provata la qualitÃ  di eredi dei figli superstiti del prof. (â€¦) sulla base del certificato storico di famiglia. Ma non ha considerato che ex art. 85 d.P.R. n. 11124 del 1965 il presupposto del beneficio della rendita non Ã¨ la qualitÃ  di erede la quota della rendita spetta ai figlio superstite fino al raggiungimento del diciottesimo anno di etÃ  e per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, la rendita spetta fino al raggiungimento del ventunesimo anno di etÃ , se studenti di scuola media o professionale e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di etÃ , se studenti universitari.
Essendo incontestato in causa che, al momento dell'infortunio, i figli del prof. (â€¦) erano tutti laureati ed avevano superato il ventiseiesimo anno di etÃ , consegue che unica beneficiaria della rendita IN AIL era il coniuge superstite.

Anche il terzo motivo di ricorso Ã¨ fondato.

Va ribadito in proposito come giÃ  affermato da Cass. sez. III. 13 gennaio 2009. n, 455 che il danno cd. 'tanatologico' o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua piÃ¹ ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita; ciÃ² perchÃ© la lesione dell'integritÃ  fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo non Ã¨ configurabile quale danno biologico dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Cass. sez. 3, 30 giugno 1998, n. 6404); cfr. anche C. cost n. 372 del 1994 che ha dichiarato infondata la questione di legittimitÃ  costituzionale dell'art. 2043 c. c. nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del de cuius o del danno alla salute subito da un familiarea causa dell'evento mortale. Ed in particolare Cass. sez. 3. 28 novembre 2008. n. 28423 che ha precisato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia Ã¨ autonomamente risarcibile non come danno biologico ma come danno morale 'jure haereditatis', a condizione perÃ² che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilitÃ  del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. Cfr. anche Cass, sez. III. 16 maggio 2003. ti. 7632. secondo cui non Ã¨ risarcibile la domanda di risarcimento del danno da â€˜perdita del diritto alla vita o danno tanatologico proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione dell'integritÃ  fisica con il verificarsi dell'evento tende immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo non Ã¨ configurabile come danno tanatologico. in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto che non puÃ² tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno e la conseguente impossibilitÃ  che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruita solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona piÃ¹ non esiste.

Pertanto il danno per perdita della vita non rientra nella nozione di danno biologico quale accolta dall'ad 13 d. lgs 23 febbraio 2000 n. 38 al fine dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nozione che fa riferimento alla â€˜lesione dell' integritÃ  psicofisica' suscettibile di valutazione medico- legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000; entro questo limite opera l'assicurazione sociale del danno biologico.
In ogni caso - tenuto conto del fatto che la morte Ã¨ sopraggiunta a breve distanza dall'incidente (1.3 ore) puÃ² richiamarsi in proposito anche Cass, sez. lav, 13 gennaio 2006. n. 517. secondo cui la lesione dell'integritÃ  fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non Ã¨ configurabile come danno biologico giacchÃ© la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita.

5 In conclusione il ricorso va respinto nel suo primo motivo ed accolto quanto al secondo e terzo motivo.

L'impugnata sentenza va quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, puÃ² respingersi la domanda dei figli superstiti del prof. (â€¦), alla rendita INAIL e la domanda del coniuge superstite degli stessi figli superstiti al risarcimento del danno biologico.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso) per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo ed il terzo motivo cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e decidendo nel merito rigetta la domanda dei figli superstiti del prof. (â€¦) e rigetta la domanda avente ad oggetto il danno biologico.
Compensa tra te parti le spese dell'intero processo

Depositata in Cancelleria
il 27.05.2009

Approfondimenti: Lavoro > Infortunio in itinere > Danno dei congiunti > Eredi > Figlio maggiorenni > Danno tanatologico > Assicurativo > Civile >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it